

# STATUTO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA 16 LUGLIO – 17 AGOSTO 2015

## INDICE

<b>TITOLO I</b>	<b>Costituzione, Sede - Scopo - Durata - Associati e familiari - Normativa di riferimento - Recesso, esclusione, decadenza, riammissione (Artt. 1-2-3-4-5-6)</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>Contribuzione - Prestazioni e Rimborsi (Artt. 7 - 8)</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>Organi del Fondo (Artt. 9-10-11-12-13-14-15-16 -17-18-19-20)</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>Scioglimento del Fondo (Art. 21)</b>
<b>TITOLO V</b>	<b>Formalità legali (Artt. 22-23)</b>

## **TITOLO I - Costituzione, Sede - Scopo - Durata - Associati e Familiari - Normativa del Fondo - Recesso, esclusione, decadenza, riammissione**

### **Art. 1 – Costituzione, Sede**

1. E' costituita tra il Personale della Banca Popolare FriulAdria S.p.A., una associazione denominata "Fondo Integrazione Sanitaria e Prevenzione Malattia del Personale della Banca Popolare FriulAdria" - Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale - regolata:
  - dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile e dall'art. 11 della Legge 20 maggio 1970 n. 300;
  - dall'art. 9 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229;
  - da Accordi sindacali intervenuti presso la stessa Banca integrativi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ed iscritta all'«Anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi» di cui al D.M. del 31/03/2008 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Fondo ha iniziato ad operare il 1° gennaio 1968 e riconosce nella Banca Popolare FriulAdria Spa e nelle OO.SS., in quanto rappresentative di tutti gli Associati, gli organismi di riferimento per il mantenimento dei corretti equilibri gestionali del Fondo stesso.
3. Il Fondo ha la Sede legale presso la Direzione Generale della Banca, in Pordenone, Piazza XX Settembre n. 2 e può istituire unità operative anche in altra sede.

### **Art. 2 – Scopo**

1. Il Fondo, senza finalità di lucro, ha lo scopo particolare di promuovere e sviluppare la cultura della salute, della prevenzione delle malattie e la fruizione da parte degli iscritti di prestazioni integrative o sostitutive di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale.
2. Per il conseguimento degli scopi sopra enunciati il Fondo si avvale dei seguenti mezzi:
  - a) i contributi individuali degli Associati;
  - b) i contributi che la Banca destina al Fondo stesso in forza della contrattazione collettiva o per altra ragione;
  - c) ogni altro provento o contributo che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo, compresi i frutti derivanti dalla gestione finanziaria della liquidità. La gestione finanziaria non potrà essere di natura speculativa.

### **Art. 3 – Durata**

1. La durata del Fondo è fissata al 31 Dicembre 2100 e sarà eventualmente prorogata dall'Assemblea straordinaria degli Associati.

### **Art. 4 – Associati e familiari iscritti**

1. Possono associarsi al Fondo con le modalità fissate dal Regolamento "Contributi e Prestazioni" i dipendenti della Banca e del Fondo.
2. Conservano la qualifica di Associato, con le modalità previste dal Regolamento "Contributi e Prestazioni":
  - a) i dipendenti andati in quiescenza con diritto al trattamento pensionistico ed i dipendenti collocati nel "Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del Credito" (Fondo di Solidarietà), purché possano far valere cinque anni di contribuzione al Fondo;
  - b) i dipendenti andati in quiescenza con diritto al trattamento pensionistico ed i dipendenti collocati nel "Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del Credito" (Fondo di Solidarietà), che hanno maturato almeno un anno di anzianità presso la stessa, purché versino al Fondo il contributo relativo al periodo mancante al raggiungimento della contribuzione minima di cui al comma che precede (cinque anni, compreso l'eventuale periodo di collocazione nel Fondo di Solidarietà), con l'aliquota percentuale in vigore per il personale in servizio;

- c) i dipendenti che hanno raggiunto il diritto alla quiescenza e concordato la risoluzione del rapporto di lavoro ma differito il trattamento pensionistico secondo le previsioni di legge tempo per tempo vigenti, in regola con la contribuzione di cui ai punti 1 e 2;
  - d) i dipendenti che cessano dal servizio in conseguenza di operazioni societarie o cessione individuale del contratto di lavoro, nell'ambito del Gruppo di appartenenza.
3. L'Associato ha il diritto di iscrivere al Fondo i seguenti familiari (di seguito chiamati familiari iscritti):
- a) il coniuge, purché non dipendente della Banca con esclusione di quello legalmente separato;
  - b) il convivente more-uxorio, purché non dipendente della banca, compreso nello stato di famiglia;
  - c) i figli ed equiparati fino a 26 anni, purché fiscalmente a carico;
  - e) i figli ed equiparati oltre i 26 anni, totalmente inabili o invalidi, purché fiscalmente a carico.
4. Mantengono la qualifica di "familiari iscritti" i superstiti dell'Associato con le modalità previste nel Regolamento "Contributi e Prestazioni".

#### **Art. 5 – Normativa di riferimento**

1. Lo Statuto trova attuazione attraverso i Regolamenti in vigore.

#### **Art. 6 – Recesso, esclusione, decadenza, riammissione**

1. L'Associato può recedere dal Fondo mediante comunicazione scritta. Il recesso si estende automaticamente anche ai familiari iscritti.
2. Il Consiglio di Amministrazione può procedere all'esclusione dell'Associato moroso o che agisca in violazione di norme statutarie e regolamentari con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Consiglieri.
3. Il dipendente decade dalla qualifica di Associato dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro con la Banca, unitamente ai familiari iscritti, salvo quanto previsto all'art. 4 punto 2.
4. Sulla domanda di riammissione al Fondo il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Consiglieri.

### **TITOLO II - Contribuzione - Prestazioni e Rimborsi**

#### **Art. 7 – Contribuzione**

1. L'Associato è tenuto a contribuire al Fondo nelle forme, nelle misure e con le modalità fissate dal Regolamento "Contributi e Prestazioni", approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'apporto dell'Associato è improntato al principio di equità contributiva.

#### **Art. 8 – Prestazioni e Rimborsi**

1. Per ottenere le prestazioni e i rimborsi dal Fondo gli Associati devono attenersi alle prescrizioni del Regolamento "Contributi e Prestazioni".

### **TITOLO III - Organi del Fondo**

#### **Art. 9 – Organi del Fondo**

1. Sono Organi del Fondo:
  - a) l'Assemblea degli Associati
  - b) il Consiglio di Amministrazione
  - c) il Presidente
  - d) il Collegio dei Revisori
  - e) il Segretario

Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate dai medesimi per lo svolgimento dell'attività.

#### Art. 10 – Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea rappresenta tutti gli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge, del presente Statuto e del Regolamento "Assemblee ed Elettorale", vincolano tutti gli Associati ancorché non votanti o dissenzienti.
2. L'Assemblea delibera mediante Referendum con voto per corrispondenza con le modalità previste dal Regolamento "Assemblee ed Elettorale".
3. Ogni Associato ha diritto ad un voto.
4. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante avviso recante l'ordine del giorno da affiggere almeno quindici giorni prima agli Albi aziendali di cui all'art. 25 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché con comunicazione personale a tutti gli associati anche a mezzo posta elettronica.  
Della convocazione sarà data informazione anche attraverso il sito internet del Fondo.
5. L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta del Collegio dei Revisori o di almeno 1/10 degli Associati. In tali casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 60 giorni dalla richiesta.
6. In caso d'inerzia del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori provvederà alla convocazione entro 90 giorni dalla richiesta.

#### Art. 11 – Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea:
  - a) elegge tra gli Associati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
  - b) approva il rendiconto annuale e la relazione accompagnatoria presentata dal Consiglio di Amministrazione;
  - c) approva il documento di previsione proposto dal Consiglio di Amministrazione;
  - d) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - e) delibera su argomenti in relazione all'art. 10 comma 5 del presente Statuto, nonché su ogni altro argomento previsto dalla legge o proposto dal Consiglio di Amministrazione;
  - f) delibera l'eventuale scioglimento del Fondo.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea, di cui al comma precedente, sono prese con le seguenti modalità:
  - **punto a)**, sono valide allorquando gli associati votanti siano almeno un quarto; risultano eletti i **nove** candidati al Consiglio che avranno ottenuto il maggiore numero di voti ed altrettanto dicasi dei **tre** candidati al Collegio dei Revisori; nel caso di parità risulterà eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione al Fondo; in caso di ulteriore parità varrà la maggiore età;
  - **punto b)**, sono valide allorquando gli associati votanti siano almeno un quarto e con il voto favorevole che rappresenti il 50%+1 dei votanti;
  - **punto c)**, sono valide allorquando gli associati votanti siano almeno un quarto e con il voto favorevole che rappresenti il 50%+1 dei votanti;
  - **punto d)**, sono valide allorquando i votanti siano almeno pari ad un terzo e con il voto favorevole che rappresenti il 50% + 1 dei votanti;
  - **punto e)**, sono valide allorquando i votanti siano almeno pari ad un terzo e con il voto favorevole che rappresenti il 50% + 1 dei votanti;
  - **punto f)**, sono valide con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati come previsto all'art. 21 del Codice Civile.
3. Dell'Assemblea viene redatto verbale che deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario e dal Coordinatore del Comitato "Assemblee ed Elettorale". Entro trenta giorni dall'Assemblea il verbale viene affisso agli Albi della Banca di cui all'art. 25 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, a cura del Presidente, e vi rimane esposto per un minimo di giorni trenta.  
Del verbale dell'Assemblea sarà data informazione anche attraverso il sito internet del Fondo.
4. Nel termine dei trenta giorni succitati, gli Associati potranno chiedere chiarimenti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori.
5. Per l'eventuale impugnazione del verbale da parte di Associati va fatto riferimento alle disposizioni di legge in materia.

## Art. 12 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione formato da nove componenti.
2. Gli Amministratori rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili sino ad un massimo di due mandati consecutivi. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il Consiglio rimane comunque in carica per l'ordinaria operatività sino all'insediamento del nuovo.
3. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, nel corso di un esercizio, non partecipi ad almeno la metà più una delle sedute di Consiglio decade automaticamente dalla carica con il 31 dicembre e viene sostituito dal primo dei non eletti. Il subentrato rimane in carica fino alla scadenza del mandato di colui che ha sostituito.
4. Il Consigliere che cessa anticipatamente dall'incarico, viene sostituito dal primo dei non eletti; il subentrato rimane in carica fino alla scadenza del mandato di colui che ha sostituito.
5. Nel caso di carenza di sostituti, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per la durata del mandato, purché il numero dei suoi membri non risulti inferiore a cinque. Diversamente entro 60 giorni viene indetta l'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche sociali.

## Art. 13 – Convocazione del nuovo Consiglio

1. Nel caso sia indetta l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, il Consiglio d'Amministrazione resta in carica per l'ordinaria operatività fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
2. Il Consigliere più anziano d'età tra quelli neoeletti:
  - a) riceverà il verbale dell'Assemblea dal Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea e farà esporre tale verbale agli Albi aziendali di cui all'art. 25 della Legge 20 maggio 1970 n. 300;
  - b) convocherà entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea i Consiglieri ed i Revisori eletti fissando all'ordine del giorno della riunione in primo luogo le nomine del Presidente, del Vice Presidente, del Consigliere Anziano e del Segretario Verbalizzante;
  - c) presiederà la prima seduta del nuovo Consiglio di Amministrazione.

## Art. 14 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, che lo presiede, o su richiesta di almeno quattro dei suoi membri, di norma almeno sei volte all'anno, presso la Sede del Fondo o altrove purché nell'ambito del territorio di competenza.
2. Di ogni convocazione viene data notizia ai Consiglieri e ai Revisori a mezzo comunicazione scritta da inviarsi anche tramite posta elettronica, almeno sei giorni prima della riunione e nei casi di urgenza, anche telefonicamente, almeno un giorno prima.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri tra cui il Presidente o il Vice Presidente.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto dei Consiglieri. Nel caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
5. Alle riunioni sono invitati a partecipare, con funzioni consultive, i Revisori.
6. Il Consiglio d'Amministrazione nomina un Segretario Verbalizzante, anche al di fuori dei Consiglieri. In tal caso, partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
7. Il Segretario Verbalizzante cura la redazione del verbale di ciascuna riunione che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
8. Le riunioni del Consiglio possono essere tenute anche mediante video-conferenza o call-conference e valgono tutte le disposizioni di cui sopra. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

## Art. 15 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione:
  - a) è investito dei più ampi poteri nell'amministrazione del Fondo che non siano statutariamente riservati all'Assemblea;

- b) nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, nonché il Segretario Verbalizzante;
- c) determina gli indirizzi generali di gestione;
- d) approva le modifiche dei Regolamenti;
- e) redige i rendiconti annuali al 31 dicembre (chiusura dell'esercizio) e un documento previsionale per l'esercizio successivo;
- f) convoca l'Assemblea;
- g) stipula convenzioni con Strutture Sanitarie riconosciute e polizze con primarie compagnie assicurative per le esigenze di copertura del Fondo e degli iscritti;
- h) procede all'investimento finanziario di parte delle disponibilità del Fondo non necessarie ai normali utilizzi di cassa;
- i) iscrive il Fondo ad Enti o Associazioni aventi la finalità di fornire consulenze e collaborare alla soluzione di problematiche inerenti l'assistenza sanitaria integrativa;
- j) istituisce il "Comitato Assemblee ed Elettorale";
- k) organizza e gestisce le attività necessarie per lo svolgimento delle Assemblee;
- l) può affidare incarichi di collaborazione ad associati e a terzi secondo le modalità di Legge tempo per tempo vigenti;
- m) può assumere personale determinando le condizioni contrattuali ed assolvendo alle incombenze relative;
- n) può sanzionare gli Associati secondo le norme previste dal Regolamento "Contributi e Prestazioni".

#### **Art. 16 – Presidente**

1. La rappresentanza del Fondo di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente che sovrintende anche alla gestione dell'Associazione.
2. In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Consigliere Anziano potrà sostituirli esclusivamente per gli atti attinenti l'ordinaria operatività amministrativa.

#### **Art. 17 – Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea e sono rieleggibili sino ad un massimo di due mandati consecutivi di tre anni ciascuno. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, con effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
2. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
3. Il Collegio dei Revisori ha il compito di:
  - a) verificare che l'attività associativa si svolga nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto, dei Regolamenti, nonché nel rispetto della corretta amministrazione;
  - b) controllare la regolare tenuta della contabilità del Fondo e la corrispondenza del rendiconto annuale con le risultanze contabili;
  - c) controfirmare il rendiconto annuale e redigere una Relazione allo stesso;
  - d) interpretare le norme Statutarie e Regolamentari;
  - e) dirimere le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e il Consiglio di Amministrazione; le decisioni sono assunte in via irrituale e sono inappellabili.
4. I Revisori vengono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive.
5. Il Collegio eseguirà verifiche con cadenza di norma trimestrale e, in caso d'impedimento di un Revisore, potrà operare con due membri; la Relazione sul rendiconto annuale andrà redatta dall'intero Collegio. E' consentita la partecipazione alle riunioni del Collegio mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 14.
6. Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo di un Revisore, esso viene sostituito dal primo dei non eletti e rimane in carica sino alla naturale scadenza del mandato del Revisore cessato.
7. Nel caso di carenza di sostituti, il Consiglio di Amministrazione indirà un'Assemblea, per eleggere i membri mancanti i quali rimarranno in carica sino all'originaria scadenza prevista per coloro a cui succedono.
8. Il Revisore che, senza giustificato motivo, nel corso di un esercizio, non partecipi ad almeno due sedute del Consiglio di Amministrazione ed a due verifiche amministrative di cui al 5° comma del presente articolo, decade automaticamente dalla carica con il 31 dicembre e viene sostituito dal primo dei non eletti. Il subentrato rimane in carica fino alla scadenza del mandato di colui che ha sostituito.

### **Art. 18 – Segretario**

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri componenti.
2. Il Segretario coordina le attività del Fondo; nell'ambito delle linee direttive definite dal Consiglio di Amministrazione, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.
3. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 19 – Uffici di Segreteria**

1. L'Ufficio di Segreteria è a disposizione degli Associati per tutti i compiti di assistenza ed informazione che rientrano nelle finalità del Fondo.
2. Chiunque può contribuire allo svolgimento delle attività previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, o del Presidente, e nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti.

### **Art. 20 – Incompatibilità**

1. Gli incarichi di Consigliere e di Revisore del Fondo comportano l'incompatibilità con gli incarichi di Consigliere o Revisore presso altre Associazioni Aziendali del Personale costituite nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti.
2. L'incarico di Segretario e addetto alla Segreteria comporta l'incompatibilità con l'incarico di Consigliere di Amministrazione e di Revisore del Fondo.

## **TITOLO IV - Scioglimento del Fondo**

### **Art. 21 – Scioglimento del Fondo**

1. In caso di scioglimento del Fondo, eventuali residui attivi dovranno essere devoluti ad analogo Fondo, o ad Organismi aziendali di previdenza e/o ricreativi, oppure ad un Ente pubblico di assistenza.
2. La scelta verrà deliberata dall'Assemblea.

## **TITOLO V - Formalità legali**

### **Art. 22 – Foro competente**

1. Il Foro competente è quello di Pordenone.

### **Art. 23 – Disposizioni Finali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni e, secondariamente, di Società per Azioni.

Pordenone, 17 agosto 2015.